

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0126422 del 03/09/2019 - Uscita

Firmatari: **Vista Francesco Saverio (33766995662374385801621746673315629787)**

Impronta informatica: eaf480b2f30a7d1362d566ee82149de54435c50023e7981a5589bbf2ceb28e1f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI TERNI
L. R. 28.11. 2003 n.23 E SUCC. MOD. ED INTEGR., ART. 30
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 2/9/2019;

Vista la D.D. n. 2861 del 2/09/2019.;

E' emanato il seguente Avviso Pubblico.

ALLOGGI DA ASSEGNARE

- N. 30 come da comunicazione A.T.E.R. Regione Umbria con nota prot. n. 120677 del 20/08/2019;
- quelli che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria.

NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando. Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 20 e 29 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D. LGS 25/07/1998 N. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, dello stesso D. lgs. N. 286/1998;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza (*) a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito del territorio regionale da almeno 5 anni consecutivi;
- c) assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale, assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;
- d) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- e) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2019) di cui alla vigente normativa, non superiore ad euro 12.000,00;

f) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

(*). Per bacino di utenza si intende il territorio del Comune per i bandi comunali ovvero il territorio dell'insieme dei comuni che emanano un bando sovracomunale.

I requisiti di cui alle lettere A e B devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto richiedente l'assegnazione dell'alloggio;

i requisiti di cui alle lettere C, D, ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 dell'art. 29 della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii., e F devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente.

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera B è considerata:

- a) *stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*
- b) *Principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.*

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera D, ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 dell'art. 29 della L.R. n. 23/03 e ss.mm.ii., un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

1) **consistenza dell'immobile:** *viene divisa per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 o per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto sia uguale o superiore ai seguenti parametri:*

- *1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;*
- *2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;*
- *2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;*
- *3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;*
- *3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.*

2) **reddito da fabbricati:** *Il nucleo familiare non deve avere un reddito da fabbricati annuo complessivo, dichiarato ai fini fiscali, superiore a euro 200,00.*

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

Non possiede il requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Bando di Concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Terni in data 4 settembre 2019 (data di riferimento per il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto al punteggio) per sessanta giorni consecutivi.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 5 settembre 2019 alle ore 14,00 del 4 novembre 2019.

Essa dovrà essere redatta su apposito modello (all. B), scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.terni.it oppure in distribuzione gratuita presso lo Sportello del Cittadino o presso l'Ufficio Comunale di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica in Piazza S. Francesco 14.

I modelli di domanda sono corredati da appositi allegati con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

La domanda di partecipazione, **sottoscritta dal richiedente in tutte le sue parti**, con allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione, deve essere spedita al Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi 1 05100 TERNI, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi 1.

La domanda dovrà pervenire a questo Comune **entro e non oltre le ore 14.00 del 4 novembre 2019**; per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di invio.

Il richiedente dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti previsti nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Concluso il termine di presentazione delle domande, l'Ufficio di E.R.S., entro i 60 giorni successivi (diconsi sessanta – scadenza 3 gennaio 2020), approva la Graduatoria Provvisoria e l'elenco degli esclusi che scaturiscono dal programma regionale informatico in base ai dati contenuti nelle autocertificazioni.

Nella suddetta graduatoria provvisoria le domande vengono inserite in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.

La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Terni, per 15 gg. consecutivi, ai sensi della normativa vigente (scad. 18/01/2020).

La pubblicazione equivale a notifica agli interessati ed il termine di cui al precedente capoverso, decorre dalla data di pubblicazione.

Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, i soggetti interessati possono formulare richieste di regolarizzazione delle domande non formalmente corrette o richieste di riesame delle stesse mediante l'invio di apposita istanza scritta al Protocollo Generale del Comune di Terni ed indirizzata all'ufficio di E.R.S. pubblica con la dizione *“istanza di regolarizzazione/riesame della domanda di partecipazione al Bando assegnazione alloggi di E.R.S.”*. Alle suddette istanze gli interessati possono allegare tutta la documentazione ritenuta utile ad un favorevole accoglimento.

Nei successivi 15 gg. decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra (scad. 3/02/2020), l'ufficio di E.R.S. esamina le istanze di regolarizzazione e di riesame pervenute e ne dispone l'accoglimento o il rigetto.

Qualora l'ufficio, nel corso degli accertamenti per l'accoglimento / rigetto delle istanze di regolarizzazione/riesame, verifichi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, dispone l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando Assegnazione alloggi di E.R.S. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

All'esito delle suddette verifiche, l'ufficio di E.R.S. apporta le modifiche alla Graduatoria Provvisoria aggiornando il programma informatico regionale e formula la Graduatoria Definitiva e l'elenco degli Esclusi, che vengono pubblicati all'albo pretorio on line del Comune per 30 gg. consecutivi, ai sensi della normativa vigente.

La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.

Nella Graduatoria Definitiva gli aspiranti assegnatari vengono inseriti in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 28.11.2003 n. 23 e succ. mod ed integr.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e succ mod. ed integr., dal Regolamento regionale n. 1 del 4.2.2014, modificato ed integrato con il Regolamento Regionale n. 4 del 20/02/2018, e da quello comunale, emanati ai sensi della stessa.

Terni, 4 settembre 2019

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Saverio Vista